



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2017/02118

2017/263/00059

Ripartizione Sviluppo Economico

Data Adozione: 21/12/2017

Altri Settori:

Estensore: Estensore Pol Econ

Sottoscrizione Apposto

Sindaco:

OGGETTO: ACCONCIATORI ED ESTETISTI. DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA. ANNO 2018.

Responsabili procedimento	Data Visto
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 21/12/2017

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*): *"Il Sindaco (...) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;
- per acconciatori ed estetisti, l'art. 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: *"La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria"*;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore maschile, acconciatore uomo-donna, acconciatore per donna, estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell'11/2/1997, all'art.21, prevede, fra l'altro, che: *"... i turni di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria e dei lavoratori: (...) Sarà cura delle Organizzazioni di categoria chiedere al Sindaco eventuali modifiche di orari in occasione delle festività (...)"*;
- inoltre, l'art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente *"Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche"*, al comma 2, dispone che: *"Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n.161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, (...) non possono essere subordinate (...) al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale"*;

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione n. 2009/263/00014 del 26 novembre 2009 sono stati, previamente, approvati dalla Giunta Comunale gli indirizzi consiliari per l'adozione delle ordinanze di cui all'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;
- con successiva deliberazione n. 89 del 14 ottobre 2010, pubblicata in data 22 ottobre 2010, i suindicati indirizzi sono stati, definitivamente, approvati dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del D.L. n. 223/2006, così come modificata dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, la soppressione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva è disposta esclusivamente per le attività "commerciali" e di "somministrazione di alimenti e bevande", non anche per quelle artigianali;
- con nota prot. n. 312047 del 11/12/2017, è stata convocata dalla Ripartizione Sviluppo Economico una riunione di tutte le associazioni di categoria;
- la riunione si è svolta in data 20/12/2017, presso i locali della Ripartizione Sviluppo Economico, con la presenza dei rappresentanti della UPSA CONFARTIGIANATO, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.), i quali hanno confermato la richiesta di consentire, in maniera facoltativa, alle attività di acconciatore ed estetista di uniformarsi all'apertura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nelle giornate domenicali e festive, anche per l'anno 2018;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, contenente “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (“*Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini*”), e successive modifiche e integrazioni, la legge 17 agosto 2005, n. 174 (“*Disciplina dell’attività di acconciatore*”) e la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (“*Disciplina dell’attività di estetista*”);
- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, di “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” e la legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;
- il d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, contenente “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno*”;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore maschile, acconciatore uomo-donna, acconciatore per donna, estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell’11 febbraio 1997;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 14 ottobre 2010, pubblicata in data 22 ottobre 2010, con la quale sono stati, definitivamente, approvati gli indirizzi consiliari per le ordinanze sindacali di cui all’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;
- la precedente ordinanza sindacale n. 2016/263/00041 del 22/12/2016;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di concedere per l’anno 2018 agli acconciatori ed estetisti la facoltà, su tutto il territorio comunale, di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva così come per le attività “commerciali” e di “somministrazione alimenti e bevande” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 223/2006, così come modificata dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
- 2) di dare atto che alle violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da 25 a 500 euro;
- 3) di dichiarare la presente ordinanza conforme agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 del 14 ottobre 2010;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio, nonché la sua diffusione tramite gli organi di stampa ed informazione;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, alla ASL Bari, all’A.M.T.A.B., alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, agli organi di stampa e informazione, a tutti i Municipi, al Direttore Generale, all’Albo Pretorio per l’affissione, all’U.R.P., alla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche e alla Ripartizione Polizia Municipale - Settore Annona ed Amministrativa per quanto di rispettiva competenza.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 21/12/2017 ed è divenuta esecutiva in data 21/12/2017.

Il Dirigente Responsabile
Antonio Decaro

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 21/12/2017 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 21/12/2017

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 21/12/2017 al 30/12/2017.

L'incaricato della pubblicazione

Supplente Dir. Rip. Segreteria
Generale

Bari, 02/01/2018

Vittoria Bosco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>